

PRIME OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA PIU' RECENTE LEGISLAZIONE CHE MODIFICA RADICALMENTE QUELLA ANTERIORE CIVILE, PROCESSUALE E FALLIMENTARE

1) In epoca a noi vicina il nostro legislatore ha radicalmente mutato la disciplina legislativa anteriore, in materia civilistica, con l'adozione e entrata in vigore di nuove leggi, in luogo di quelle anteriori.

La legislazione precedente si compendia essere presente nel nostro codice civile approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262 con successive abrogazioni e integrazioni, in quello di diritto processuale approvato con R.D. del 20 aprile 1942 n. 504 con successive abrogazioni e integrazioni, e in quello fallimentare approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 con successive abrogazioni e integrazioni.

La disciplina sostanziale si riduceva perciò al codice civile con alcune modificazioni introdotte fino a non molto tempo fa.

La impostazione delle norme civilistiche ed in genere dei civilisti si ispirava sostanzialmente alla dogmatica giuridica, cioè concettuale, risalente ai secoli precedenti, quale ci derivava dal diritto romano e dalla dottrina e giurisprudenza formatasi sullo stesso.¹

Questa impostazione civilistica non era esclusiva al nostro paese, ma abbastanza comune ai vari paesi del nostro continente.

Ad essa, nei paesi Anglo-sassoni ed in particolare negli Stati Uniti d'America, ad opera prevalente della scuola dei giuristi di Chicago, si è contrapposta, alcuni decenni or sono, quella che si ispirava all'analisi economica del diritto, dando un notevole spazio alla cultura economicistica e cioè all'economia in genere, di carattere prevalente rispetto a quella anteriore dogmatica di carattere concettuale.²

¹ *Sul concetto e la storia della dogmatica giuridica anche nel risarcimento del danno vedi "Enciclopedia del diritto" Vol. XIII voce "Dogmatica giuridica" pag. 671 e ss.*

² *I giuristi USA che hanno privilegiato il metodo dell'analisi economica del diritto, distaccandosi dal tradizionale metodo della dogmatica, sono stati premiati con molti premi Nobel, esercitando una ragguardevole influenza sul pensiero giuridico nord-americano. Vedi Roberto Pardolesi, direttore della rivista giuridica "il Foro Italiano", nel suo intervento al*

Come si è detto, in epoca a noi vicina, il nostro legislatore ha radicalmente mutato la disciplina precedente prevalentemente dogmatica-concettuale con l'adozione e l'entrata in vigore, senza alcuna apprezzabile gradualità, di nuove leggi, che hanno sostituito e si sono sovrapposte alla disciplina anteriore.

Come si è detto, in precedenza, la disciplina anteriore aveva carattere essenzialmente dogmatico-concettuale.

Tale disciplina peccava per difetto ed appariva unilaterale, nel senso che era improntata e privilegiava un sistema di logica astratta e avulsa dai fenomeni e dalla problematica economica regolata dal diritto che ne era la sua essenza.

La scarsa attenzione ai fenomeni economici regolati dal diritto è apparsa all'autore di queste righe particolarmente evidente tra i tanti aspetti nel caso ad esempio del risarcimento del danno da mora perfino nelle obbligazioni pecuniarie, laddove si duplicava il risarcimento e si applicava la tecnica che oltre agli interessi legali aggiungeva la rivalutazione monetaria.

L'autore di queste righe, a questo proposito, ricorda a sé stesso di avere sostenuto, in numerosi scritti apparsi su Riviste giuridiche, la inadeguatezza e la erroneità, per eccesso, di quanti privilegiavano generalmente la tesi del metodo esclusivamente dogmatico, nella interpretazione del diritto. Ciò perfino quando esso contrasti con il risultato possibile della logica economica.

E' il caso, ad esempio, di quanti nelle obbligazioni di risarcimento del danno dal mora, in generale, cumulavano la rivalutazione monetaria con gli interessi legali monetari.

Ciò appare di tutta evidenza, ad esempio, nell'indennizzo del danno da ritardo, nelle obbligazioni pecuniarie

*convegno di Varese del 25/1/2005 all'Università degli Studi dell'Insubria, dal mio libro
"Scritti giuridici scelti"*

Egli ricorda ancora a sé stesso di avere espresso l'opinione che al metodo esclusivamente dogmatico possa ricorrersi, quando non sia possibile applicare i principi della logica economica e non viceversa ³

³ *Il nuovissimo legislatore non ha tenuto alcun conto dell'evoluzione giuridica in campo economico a proposito del maggior danno da mora ex art. 1224 c.c. ed ha riprodotto la norma del vecchio codice che ha dato luogo a tante controversie e che avrebbe dovuto perciò essere modificata. Il legislatore ha lasciato inalterato il tenore letterale dell'art. 1224, 2° comma, che aveva bisogno di una radicale modifica, così perpetuando nel tempo la controversia interpretativa. Del resto il maggior danno da mora, come tutti i danni deve essere prevedibile ed evitabile ex artt. 1225 e 1227 c.c., ciò avrebbe condotto il legislatore ad un intervento legislativo che non vi è stato, così perpetuando, come si è detto, l'equivoco interpretativo. In proposito ho dimostrato che anche partendo dal metodo dogmatico, la ordinaria logica interpretativa usando il metodo sopra indicato, consente di arrivare al medesimo risultato economico, solo che si tenga presente che il risarcimento del danno deve avere carattere di normalità, deve essere prevedibile ed evitabile. Intendere il maggior danno solo come maggior interesse, come lo scrivente ha fatto, obbedisce ai requisiti di prevedibilità ed evitabilità del danno. (artt. 1225-1227 c.c. rimasti invariati)*

In tal senso dal mio volume "Scritti giuridici scelti", da me pubblicato nel 2005, vedi : "Il tempo di riferimento nella stima del danno, pag. 73, pubblicato in "Rivista di Diritto Civile" anno XXXIII, 1987, p.31, ss e da "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile", Cedam 1994; "Sul risarcimento del danno da illecito o da inadempienza e di quello per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo", pag. 119 e pubblicato in "Giurisprudenza Italiana", 19912, I, 1, p. 1227 e ss. e da "L'Espressione Monetaria nella responsabilità civile, Cedam 1994; "Rivalutazione monetaria ed interessi di mercato", pag. 137 e pubblicato nella rivista "Il Foro Italiano", 1980, I, 118 e da "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile", Cedam 1994; "L'indennizzo del mero lucro cessante come criterio generale di risarcimento del danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie", pag. 151 e pubblicato sulla rivista "Il Foro italiano", 1990, I, p.2220 e ss. e da "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile", Cedam 1994; " Il problema degli interessi monetari nel risarcimento del danno" pag. 163 e pubblicato nella rivista "Responsabilità civile e previdenza", 1987, I, p.3 ss. e da "L'espressione monetaria nella responsabilità civile", Cedam 1994; "Sulle conseguenze dell'aumento del tasso legale di interesse", pag. 185 e pubblicato nella rivista "Il Foro italiano", 1991, I, p. 873 e ss. e da "L'Espressione monetaria nella responsabilità civile",

2) La nuova disciplina, adottata dal legislatore italiano, come sopra detto, consiste nella raccolta di norme qui di seguito elencate, con le date delle loro approvazioni e delle loro entrate in vigore e nelle norme qui contenute. La riforma, oltre ad avere mutato radicalmente il nostro codice civile processuale e fallimentare ha privilegiato per le norme sostanziali il metodo di estrapolare e formare normative settoriali. Ci limitiamo in questa sede ad indicare, in via di estrema sintesi, le caratteristiche di talune novità di cui si compongono le discipline sostanziali civilistiche, limitatamente ai codici della “Privacy”, del “Consumo” e delle “Assicurazioni”.

- Codice della Privacy introdotta con D.Lgs n. 196 approvata il 30/6/2003 ed entrata in vigore nel marzo del 2006

Il Codice della Privacy costituisce il testo fondamentale di riferimento per un corretto trattamento dei dati personali. Il codice riunisce (recte riorganizza) in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici, che si erano succeduti negli anni antecedenti; ciò in linea con l’obiettivo dell’art. 1, 4° comma della L. 24 marzo 2001, n. 127, in forza del quale il Governo era delegato ad emanare “un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione”. Nella redazione del Codice si è, quindi, anche tenuto conto della “giurisprudenza” del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Il Codice individua i diversi tipi di dati personali, regolamentandone nel dettaglio le modalità di trattamento, sia quest’ultimo effettuato da soggetti privati, che da soggetti pubblici, disciplinando i diritti degli interessati e le relative modalità di esercizio. Il Codice si conclude con la normativa sanzionatoria, anche di carattere penale.

- Codice del Consumo, introdotta con D.Lgs n. 206 del 6/9/2005, entrato in vigore il 23/10/2006.

Cedam 1994; “Il problema dei crediti di valuta, dei crediti di valore e degli interessi monetari, all’avvento dell’Euro”, pag. 195 e pubblicato nella “Rivista di Diritto Civile” 1999, II, p.469 e ss.; “Le obbligazioni in moneta straniera” (Art.1278,1279 c.c.), pag. 213 e da “L’espressione monetaria nella responsabilità civile, Cedam 1994; “Il corso di cambio e il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera”, pag. 215, pubblicato nella “Rivista di Diritto Civile, 1985, II, p.251 e ss. e da “L’Espressione monetaria nella responsabilità civile”, Cedam 1994.

Il Codice del consumo costituisce il testo fondamentale di riferimento per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Il codice adegua la frammentata disciplina in essere prevalentemente alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, uniforma le procedure di diritto di recesso dal consumatore, tutela il consumatore in materia di contratti a distanza, uniforma le procedure del settore di composizione stragiudiziali delle controversie. Esso si divide in numerose parti con un totale di 146 articoli. Il codice definisce le regole sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità del produttore e offre garanzie commerciali dei beni di consumo

- Codice delle Assicurazioni introdotto con D.Lgs 7/9/2005 n. 209 entrata in vigore l'1/1/2006.

Il codice delle assicurazioni ha innovato il piano normativo precedente in materia sostituendo oltre 1000 norme vigenti con solo 335 articoli e introducendo importanti tutele tese a rafforzare la posizione del contraente debole (assicurato) nei confronti dell'assicuratore. Il nuovo codice attribuisce rilevanza giuridica alla fase pre-contrattuale e rafforza la posizione dell'assicurato. L'art. 149 stabilisce che i danneggiati abbiano a rivolgere la richiesta di risarcimento del danno a impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativamente al veicolo. E' stabilito il principio che il danneggiato può svolgere azione legale nei confronti della propria assicurazione del veicolo, salvo la possibilità di intervento della assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e regola il risarcimento del danno del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141. La novità concerne la proponibilità dell'azione nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore da parte del trasportato, a prescindere dalla responsabilità del conducente del veicolo sul quale il terzo si trovasse a bordo.

- Riforma della disciplina del fallimento e procedure concorsuali, approvata con D.Lgs 9/1/2006 n. 5, entrata in vigore il 16/7/2006

- Riforma della procedura civile introdotta con D.Lgs 24/2/2006 n. 52, entrata in vigore l'1/3/2006.

E' stata, inoltre, dal nuovo legislatore, riformata radicalmente la disciplina del Fallimento e delle Procedure concorsuali che data la complessità delle novità si rinvia in altra sede, non diversamente dalla riforma del processo civile.

Devesi anzitutto osservare, a proposito di queste nuove leggi, che è mancato totalmente un dibattito parlamentare che abbia preceduto le leggi di riforma.

3) Occorre qui sottolineare, e non è cosa da poco, osservando le date della loro entrata in vigore, che è mancata una dilazione e cioè un

tempo adeguato per un loro apprendimento tanto complesso da parte degli operatori di diritto.

E' mancata qualsiasi ragionevole gradualità tra la loro approvazione e l'entrata in vigore, considerando anche il modo radicale e piuttosto generale del rapporto tra il vecchio ordinamento ed il nuovo.

Gli operatori del diritto (avvocati e giudici) non hanno avuto un tempo ragionevole per conoscere il nuovo diritto

Come interpretare le nuove leggi di riforma?

Come si possono interpretare le nuove leggi dato che per la mancanza di gradualità tra la conoscenza del vecchio diritto e la approvazione del nuovo diritto e la sua entrata in vigore, non è stato consentito agli operatori di diritto (avvocati e giudici) di leggere e conoscere perfino il loro tenore letterale?

La anteriore giurisprudenza formatasi sulle vecchie leggi è inutilizzabile per interpretare le nuove disposizioni e fare la differenza comparativa tra le vecchie disposizioni e quelle odierne.

Siamo tutti ignoranti delle nuove leggi di riforma, tenuto conto che, come si è detto, è mancato qualsiasi dibattito parlamentare che abbia preceduto la loro approvazione. Questa mancanza di conoscenza delle nuove leggi fa sì che gli avvocati siano esposti alle azioni di responsabilità da parte del cliente.

Anche la recente abolizione della tariffa minima legale mette gli avvocati in sostanziale balia dei loro clienti, e pregiudica gravemente gli avvocati, togliendo sia a loro che ai clienti ogni certezza di diritto.

Il compenso delle loro prestazioni sarà negoziato tra l'avvocato ed il cliente, mentre quest'ultimo potrà avanzare, a secondo dell'esito della causa perfino una eventuale pretesa di risarcimento per un ipotetico danno, che compensi l'esito negativo della causa e la prospettazione di eventuali colpe nella gestione della lite da parte del legale.

Ove poi si consideri il rilevante ed eccezionale aumento del numero di avvocati, non può non rilevarsi una totale tolleranza da parte dello Stato, come si è detto, anche attraverso le diverse commissioni preposte agli esami di stato.

Il nuovo legislatore ha mostrato un comportamento che non da alcuna certezza a questi lavoratori autonomi e per molti versi non equo ed equilibrato ed in fin dei conti rispettoso dei loro interessi e attese e più in genere della ragione di equità, cui lo Stato è tenuto.

Il giudizio non muta se si dovesse considerare che in mancanza della tutela dei minimi tariffari e di una adeguata tutela giurisdizionale, il predetto libero professionista potrebbe ricorrere ad arbitrati o arbitraggi, perchè occorrerebbe pur sempre che il cliente dia il proprio assenso all'esperimento di una tale procedura.

La possibilità per il cliente di esperire, a suo libito, una azione di responsabilità postuma circa la condotta e le previsioni del patrono, mettono l'avvocato in una ingiusta condizione di inferiorità di fronte al cliente.

Pare a chi scrive che il legislatore non abbia tenuto un orientamento giusto se non punitivo nei confronti di questi operatori del diritto.

Ci si pone la domanda se la ricerca e la individuazione delle nuove disposizioni di legge valevano la pena d'essere emesse sia per l'enorme costo sociale che ne è derivato agli stessi avvocati in conseguenza del nuovo Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 18 gennaio 2007 che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2007.

Si ribadisce che è perciò mancata una qualsiasi gradualità nell'entrata in vigore delle nuove leggi di riforme in presenza di un numero enorme di avvocati e di giudici.

il provvedimento che impone l'obbligo della formazione professionale continua, che prima non esisteva, appare altresì illegittimo e inapplicabile a tutti coloro che furono a suo tempo dichiarati abilitati all'esercizio della professione e al titolo di avvocato.

Un provvedimento amministrativo, come quello del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Nazionale Forense che togliesse il titolo di avvocato e l'abilitazione all'esercizio della professione, a chi l'ha già ottenuto, appare illegittimo sotto il profilo della inviolabilità e irretrattabilità del diritto quesito, per cui non può essere

legittimamente tolto o messo in dubbio nei confronti di un qualsiasi cittadino che lo avesse già conseguito.

Tale è il caso di un provvedimento che condizionasse il rispetto dell'obbligo di tutela da parte dell'ente pubblico, sia esso il Consiglio Nazionale Forense o lo Stato.

E' immaginabile il numero di cause che l'abolizione dell'abilitazione professionale, già conseguita, e i provvedimenti che togliessero il titolo di avvocato, nasceranno e saranno proseguiti nei vari gradi.

Come si è detto sono oltre 175.000 gli avvocati che hanno già conseguita l'abilitazione alla professione e al relativo esercizio.

Un provvedimento del genere, lesivo dei diritti quesiti appare foriero di un numero numerosissimo di cause con relativi oneri e costi sociali.

4) E' opportuno, anzitutto, sottolineare la crescita esponenziale del numero di avvocati iscritti ai rispettivi ordini distribuiti e raccolti per ogni regione con riferimento alla popolazione dei rispettivi territori, quest'ultima, all'epoca fine 2006, era costituita da n.58.542.367 cittadini residenti.

Nell'anno 1985 il numero degli iscritti negli Albi di Avvocato in Italia ammontava a n. 48.325 professionisti. Nell'anno 2000, in conseguenza di una notevolissima attenuazione delle difficoltà di superamento dell'Esame di Stato per la ammissione all'esercizio della professione, risultano iscritti negli Albi oltre 110.000 Avvocati.

Ho compiuto personalmente la raccolta dei dati presso ciascun Consiglio dell'Ordine di ogni Tribunale nell'ambito di ogni Corte di Appello, aggiornata al 31/12/2006

Il numero complessivo degli avvocati, iscritti all'Ordine alla fine del 2006, nell'intero paese ammonta nientemeno che a 175.917.-

Come abbiamo visto il numero degli avvocati, di cui abbiamo dato atto in precedenza è semplicemente enorme. Dal 1985 al 2000 si è raddoppiato e dal 2000 al 2006 è aumentato di un ulteriore 75%. Precisiamo che il numero degli avvocati sono aumentati dal 1985 ad oggi è aumentato di oltre tre volte e mezzo!

In allegato produciamo l'elenco numerico degli avvocati raccolti per ciascun Ordine Professionale del nostro paese, secondo un criterio alfabetico al 31/12/2006 - doc. 1

La distribuzione per ciascun distretto di Corte di Appello è la seguente: in Piemonte, Corte di Appello di Torino, n. 7.687; in Lombardia, Corte di Appello di Milano e Brescia, n. 22.365; in Trentino Alto Adige, Corte di Appello di Trento e Bolzano, n. 939; in Veneto, Corte di Appello di Venezia, n. 8.860; in Friuli-Venezia Giulia, Corte di Appello di Trieste, n. 1.912; in Liguria, Corte di Appello di Genova, n. 5.627; in Val D'Aosta, Corte di Appello di Aosta, n. 141; in Emilia Romagna, Corte di Appello di Bologna, n. 10.551; in Toscana, Corte di Appello di Firenze, n. 8.010; nelle Marche, Corte di Appello di Ancona, n. 4.223; in Umbria, Corte di Appello di Perugia, n. 2.374; in Abruzzi, Corte di Appello de L'Aquila, n. 4.639; nel Lazio, Corte di Appello di Roma, n. 24.582; in Campania, Corte di Appello di Napoli e Salerno, n. 24.661; nel Molise, Corte di Appello di Campobasso, n. 1.286; nelle Puglie, Corte di Appello di Bari, Lecce e Taranto, n. 17.705; in Basilicata, Corte di Appello di Potenza, n. 2.031; in Calabria, Corte di Appello di Catanzaro, Reggio Calabria, n. 9.811; in Sicilia, Corti di Appello di Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, n. 16.433; in Sardegna, Corti di Appello Cagliari, Sassari, n. 2.080. (Vedi elenco)

In allegato produciamo l'elenco del numero degli avvocati iscritti per ciascun Ordine Professionale raccolti per ciascuna Corte di Appello del nostro paese – doc. 2 – oltre all'elenco del numero di avvocati distribuiti sul piano regionale, in rapporto alla popolazione di ciascuna regione e alle percentuali rispettive conseguenti per regione e Corti di Appello – doc. 3 – e l'elenco del numero complessivo dei magistrati esercenti il loro ufficio nel nostro paese. – doc. 4 -

Dal confronto sopra riferito emerge che la crescita, di cui si è parlato, ha interessato tutte le regioni ma quella avutasi nelle regioni meridionali è più elevata che nel nord.

Codesta incomparabile crescita delle offerte di prestazione da parte della classe forense ha avuto ed ha ripercussioni e conseguenze negative e pregiudizievoli, in campo economico, lato sensu, per la classe forense ed i suoi appartenenti sul piano del lavoro di cui sono richiesti ed al relativo rendimento economico.

I dati sopra esposti riassumono, in modo assolutamente sintetico, alcuni aspetti della realtà, caratterizzanti il momento presente e che lasciamo alle considerazioni del lettore.

Ciò da una idea sintetica ed una spiegazione di quanto sia caduta la capacità di lavoro e di reddito della classe forense al momento odierno, rispetto ad un periodo di poco anteriore.

Le caratteristiche della caduta di lavoro e di reddito in genere degli avvocati, sono causate dalla aumentata domanda e dalla facilità con cui è soddisfatta la crescente propensione e richiesta dei laureati in giurisprudenza a conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e la loro soddisfazione quantitativa.

5) Il 18 gennaio 2007, come si è detto, il Consiglio Nazionale Forense ha messo, sotto la data in cui sono entrate in vigore la maggior parte delle nuove leggi, un nuovo regolamento della disciplina degli avvocati che ha introdotto “l'obbligo di formazione professionale continua”, prima inesistente.

La regola recita all'art. 1 che “tutti gli avvocati iscritti all'albo, hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento.”

“A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua”, attività disciplinate dal regolamento emesso dal Consiglio Nazionale Forense con le modalità ivi indicate”

Si aggiunge all'art. 2 che “che l'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all'albo. L'anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, “ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli di legge, di cui almeno “n. 20 crediti formativi” debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formati

La verifica dell'adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell'Ordine con le modalità previste dal nuovo codice deontologico forense.

Si aggiunga che: “ai fini della verifica il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto ed ai soggetti, che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e la documentazione integrativa con facoltà per il

Consiglio dell'Ordine di non attribuire "i crediti formativi", laddove le attività non risultino adeguatamente documentate"

Si aggiunga ancora che: "in caso che il Consiglio Nazionale Forense dia un parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto nei 30 giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale forense"

L'art. 11 prevede che il regolamento entri in vigore il 1° luglio 2007 e che il primo periodo di valutazione della formazione continua decorra dal 1° gennaio 2008.

Quanto all'obbligo, ora espresso, per la prima volta della formazione culturale continua, appare doveroso precisare quanto qui segue.

A differenza delle altre professioni, che si basano su leggi scientifiche che sono certe o assimilabili alla certezza, la nostra disciplina dipende dalla volontà del legislatore del tempo, che può mutarla anche radicalmente rispetto alla precedente.

Essa perciò non è caratterizzata da leggi che durano, come quelle scientifiche, per l'intera vita del professionista o quanto meno per molto tempo, finché la professione viene esercitata, ma essa interviene ad arbitrio del legislatore del tempo, in cui è da lui adottata e muta con la nuova legge.

Questa caratteristica, perché concerne una formazione culturale continua, muta in dipendenza di una nuova e diversa legge e tale eventualità di cambiare dura per l'intera vita professionale.

Può dirsi perciò che l'obbligo della formazione professionale continua dura ed opera per tutto il corso della vita finché è esercitata l'attività professionale.

L'obbligo della formazione professionale continua nasce con l'abilitazione professionale conseguita dall'avvocato che si iscrive all'ordine ed è mutevole nel tempo successivo in dipendenza di avvenimenti sociali e politici che inducono il legislatore a mutare opinione, adottando la nuova disciplina contrastante.

Da questo punto di vista può dirsi che tale obbligo operi sino a che sia esercitata l'attività professionale.

La inadempienza di tale obbligo, non dà luogo perciò solo alle conseguenze economiche negative che l'avvocato incontra per avere una cultura obsoleta ma dura finché egli eserciti l'attività professionale.

Ove operi tale obbligo giuridico, la sua inosservanza produce conseguenze giuridiche a carico del professionista e nei confronti dei suoi clienti, da lui assistiti, al di là della responsabilità per danno.

A giudicare non è solo il Giudice, ma con la nuova legge anche il Consiglio dell'Ordine Avvocati competente, sotto il profilo della violazione deontologica.

I componenti del Consiglio sono periodicamente eletti dalle assemblee degli avvocati ed è facile ipotizzare che tra i consiglieri dell'Ordine competente anche chi possa avere motivo di ostilità, per ragioni personali o di concorrenza. Codesto giudice non dà garanzie di imparzialità. L'intero Consiglio dell'Ordine può essere, a sua volta, influenzato negativamente nei confronti dell'avvocato tratto a giudizio.

Non c'è infine un termine in cui l'obbligo della formazione professionale continua abbia termine, ma esso dura per l'intera vita attiva del professionista e cioè fino a quando non ne abbia dismesso l'esercizio.

Per concludere a parere dell'autore di queste righe, la introduzione nel nostro ordinamento dell'obbligo giuridico della formazione professionale continua appare all'autore di queste righe assai problematico e impegnativo, a carico degli avvocati per tutte le ragioni qui esposte.

**Giovanni Valcavi
Avvocato in Varese**